

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

**TITOLO I
OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
ESCLUSIONI**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2

Oggetto del Cosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - Strade del comune di Amalfi;
 - Aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Amalfi;
 - Aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - Tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Articolo 3

Esclusioni dal Cosap

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:
 - a) con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;
 - b) con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
 - c) con fioriere purché le stesse costituiscono un elemento di abbellimento e di arredo urbano;
 - d) con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
 - e) dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- f) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità;
- g) con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- h) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- i) con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) occasionalmente di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali.

Titolo II

Modalità da seguire per la richiesta e il rilascio della concessione

Articolo 4

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

2. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:

- dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;

- per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.

3. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 5

Istanza di concessione

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare al competente ufficio del comune apposita istanza, di cui una in originale e l'altra in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal comune.

2. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio competente. La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o Partita Iva, eventuale rappresentante legale per le società;
- b) il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
- c) le misure dell'occupazione con rappresentazione planimetrica;
- d) la durata dell'occupazione;

- e) il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - f) le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
 - g) la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
 - h) gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
 - i) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
 - j) una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
 - k) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - l) l'impegno del richiedente ad effettuare le manutenzioni necessarie derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo, ed a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione, qualora siano anticipate direttamente dal comune stesso;
4. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno relativo alla costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
5. Copia della domanda viene restituita al richiedente con l'indicazione:
- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
 - c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax.

Articolo 6 **Attività Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento chiede all'interessato di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 7

Il rilascio dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente del canone dovuto. Possono essere chieste al concessionario le seguenti eventuali somme:
 - delle spese relative alla marca da bollo, se dovute;
 - delle spese di sopralluogo;
 - delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
 - delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente.
2. Copia delle ricevute di versamento devono essere consegnate all'ufficio competente.
3. La somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro alla scadenza della concessione previa verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 8

L'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
 - le misure dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
 - gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
 - la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
 - la riserva che il comune (o la provincia) non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione
 - l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti o dai depositi permessi;
 - la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Articolo 9

La procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 5 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

TITOLO IV
Obblighi del concessionario

Articolo 10

Gli obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - b) eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - c) ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - d) provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
4. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad altri la concessione, tranne che nel caso di:
 - a) trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
 - b) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
5. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del comune, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO V

**DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE.
MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.**

Articolo 11

Il termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

Articolo 12

Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica;

- b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 15 giorni dalla sentenza;

Articolo 13

La modifica, la rinuncia, la revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione. Il mancato pagamento del canone o di una sua rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 90 giorni, invece comporta la decadenza della concessione.
4. Qualora al titolare della concessione venga contestata per tre volte, nell'arco di 365 giorni, la medesima tipologia di violazione dell'atto di concessione, in particolare le misure di occupazione: l'Ufficio competente provvede ad irrogare la sospensione del titolo concessorio per i successivi giorni tre.
5. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La rinuncia ha efficacia immediata e dà diritto al rimborso dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.

TITOLO VI

Il rinnovo della concessione

Articolo 14

Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento, almeno 15 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

TITOLO VII

IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 15

Soggetti del Cosap

1. Il Cosap è dovuto al Comune di Amalfi dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 16

Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno. Sono quindi, occupazioni temporanee quelle effettuate con tavolini e sedie o strutture al servizio di tutti i tipi di attività commerciali, essendo autorizzata l'occupazione in concomitanza agli orari di apertura dei relativi esercizi.

Articolo 17

Occupazioni non conformi all'atto di concessione

1. Le somme dovute per le occupazioni che non sono conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1, sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

Articolo 18

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo.
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Articolo 19

Occupazioni d'urgenza

1. E' consentito iniziare l'occupazione, senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, quando sussistono:
 - a) cause di forza maggiore;
 - b) motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
2. E' necessario che il soggetto che effettua l'occupazione di cui al comma 1 presenti la domanda per ottenere la concessione, osservando i tempi e le modalità disposti dall'articolo 9 del presente regolamento.

Titolo VIII

Determinazione del canone

Articolo 20

Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al comune di Amalfi un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile

dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.

3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.

4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è di regola commisurata ad un periodo minimo di 5 giorni, salvo diversa disposizione, che decorre dal giorno di inizio dell'occupazione.

5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati.

6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di specifiche attività, il canone è determinato moltiplicando la somma ottenuta in base al comma 5 per il coefficiente moltiplicatore stabilito dall'allegato "B" del presente regolamento.

7. Il comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo. Le somme dovute saranno stabilite dal competente ufficio comunale.

Articolo 21

Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, di classificazione delle strade ed aree pubbliche (allegato "C").

Articolo 22

Superficie da assoggettare al canone

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.

3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti il suolo.

4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone, a meno che non siano state stabilite nel presente regolamento misurazioni di carattere forfettario. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.

5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

Articolo 23

Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato e per le attività edilizie

1. Il Cosap si applica per le occupazioni destinate allo svolgimento dell'attività di mercato effettuate su aree che al termine delle attività vengono di nuovo destinate all'utilizzo della collettività.

2. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio.

3. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Articolo 24

Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture

1. Le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, corrispondono un canone commisurato forfettariamente al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,887 per utenza, rivalutato al 31 dicembre 2005.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo dei canoni, come sopra determinati, è rivalutato annualmente, a cura del concessionario, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 25

Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari e per la distribuzione dei carburanti

1. Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione è calcolata sulla base della proiezione sul suolo della figura geometrica.
2. Le occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti sono misurate in base alla superficie complessivamente occupata per l'esercizio dell'attività e con gli accessi carrabili, risultante dell'atto di concessione, senza tenere conto delle occupazioni del sottosuolo realizzate con i serbatoi e del soprassuolo.

Articolo 26

Occupazioni con parcheggi

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere ai fini del presente regolamento le aree individuate con apposita deliberazione comunale che sono date in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi del titolo II del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi del titolo II del presente regolamento.
3. Sono assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per le occupazioni con parcheggi, le aree che risultano occupate abusivamente per lo svolgimento dell'attività.
4. Le occupazioni realizzate con parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.

Articolo 27

Passi carrabili

1. Sono assoggettati al canone i passi carrabili, cioè i manufatti costruiti sul suolo pubblico diretti a facilitare l'ingresso dei veicoli alla proprietà privata o

comunque le opere poste in essere dal proprietario dirette ad una modifica del marciapiede o della strada.

2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione ed è sempre determinata in modo forfettario, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il soggetto titolare del passo carrabile può chiedere la concessione di un'area di rispetto, non superiore a 10 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze dell'accesso o del passo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.

4. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al comune la domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il comune consente alla chiusura del passo le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Articolo 28

La tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. Le tariffe sono individuate in rapporto alla tipologia di occupazione, per unità di misura corrispondente al metro quadrato o al metro lineare, e tenendo in debito conto il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività del successivo articolo 30.

2. La tariffa viene annualmente approvata nei termini di legge, in mancanza si intende confermata quella definita in precedenza.

Art.29

Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone, sono stabiliti alcuni coefficienti moltiplicatori (Allegato "B"), da applicare alle sole occupazioni realizzate per l'esercizio di particolari attività, di seguito indicate, svolte dai titolari delle concessioni o dagli occupanti abusivi, anche in relazione alle modalità con cui viene effettuata l'occupazione.

Tipologia di Occupazione

- 1) Alberghi e simili
- 2) Ristoranti e simili
- 3) Bar, gelaterie e pasticcerie
- 4) Commercio su aree pubbliche
- 5) Aree di mercato
- 6) Impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia

ARTICOLO 30

Il canone per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto dalla polizia urbana, deve essere corrisposta al comune una indennità pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita per il tipo di occupazione regolarmente concessa.

2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno. Le occupazioni abusive temporanee, invece, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Articolo 31

Sanzioni per occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive individuate ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150% della indennità dovuta.

2. La somma determinata a titolo di indennità ai sensi dell'articolo 30 e la relativa sanzione sono dovute dal titolare dell'attività.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio comunale competente dandone comunicazione all'interessato.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione, sono soggette oltre alle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del DLgs. 30 aprile 1992 n.285, recante il nuovo codice della strada.

**TITOLO IX
PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE
CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI
RISCOSSIONE COATTIVA**

Articolo 32

Termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato a Comune di Amalfi, prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno.
3. Se il canone è uguale o superiore ad euro 1.000,00, la somma dovuta può essere pagata in quattro rate bimestrali anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento COSAP, i termini di pagamento del canone sono stabiliti al 31 maggio 2007.

Articolo 33

Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
3. Sugli importi o sui maggiori importi versati al comune dal titolare della concessione e non dovuti, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di interessi e risarcimento danni.

Articolo 34

Controllo dei versamenti effettuati e sanzione

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazioni, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi motivati ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza dell'obbligazione, salvo diverso e più lungo termine previsto dalla Legge.
4. Nel caso di omesso o parziale versamento, anche di una sola rata, nei termini del presente regolamento, si provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo non versato (Sez. I e II Capo I Legge 24.11.1981 n° 689).

5. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data prevista dal regolamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

6. La sanzione stabilita è ridotta alla misura del 25% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 5.

Articolo 35

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali dovuti, il comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. 13 Aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, si possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

3. Per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 36

Le disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2006 sono rinnovate, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari, a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il titolare della concessione presenta la richiesta di rinnovo, deve seguire il procedimento previsto dal titolo III del presente regolamento; se invece il titolare della concessione intende effettuare il semplice pagamento del canone, dovrà richiedere al competente ufficio del comune l'ammontare della somma dovuta.

3. Qualora risultino delle differenze di canone da corrispondere, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, queste dovranno essere regolarizzate, a pena di decadenza dalla concessione, entro 90 giorni decorrenti dalla richiesta che notificherà l'ufficio competente.

Articolo 37

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

ALLEGATO "A"

La tabella della tariffa a mq da applicare per le occupazioni effettuate su aree e spazi

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazioni di suolo pubblico

Categoria	Tariffa
I	26,34
II	26,34
III	20,66
IV	17,56

- Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Categoria	Tariffa
I	26,34
II	26,34
III	20,66
IV	17,56

- Occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico

Categoria	Tariffa
I	7,90
II	7,90
III	6,20
IV	5,27

- passi carrabili

Categoria	Tariffa
I	13,17
II	13,17
III	10,33
IV	8,78

- per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

Categoria	Tariffa
I	11,85
II	11,85
III	9,30
IV	7,91

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- occupazioni di suolo pubblico di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	Tariffa
I	1,66
II	1,66
III	1,24
IV	0,82

- per le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	Tariffa
I	2,07
II	2,07
III	1,55
IV	1,03

- occupazioni con tende e simili, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	Tariffa
I	0,62
II	0,62
III	0,46
IV	0,31

Fasce orarie

Categoria	07 - 14	14 in poi
I	0,47	0,15
II	0,47	0,15
III	0,31	0,15
IV	0,21	0,10

- occupazioni effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è pari a

Categoria	Maggiorata 10%
I	2,27
II	2,27
III	1,70
IV	1,14

Fasce orarie

Categoria	07 - 14	14 in poi
I	1,24	1,03
II	1,24	1,03
III	1,03	0,67
IV	0,62	0,52

- occupazioni realizzate da pubblici esercizi, attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	Tariffa
I	0,52
II	0,52
III	0,39
IV	0,26

Fasce orarie

Categoria	07 - 14	14 in poi
I	0,26	0,26
II	0,26	0,26
III	0,19	0,19
IV	0,13	0,13

- aree di mercato, la tariffa giornaliera, commisurata ad un periodo minimo di un giorno, è pari a

€ 0,27

- occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	tariffa
I	0,41
II	0,41
III	0,31
IV	0,21

Fasce orarie

Categoria	07 - 14	14 in poi
I	0,21	0,21
II	0,21	0,21
III	0,15	0,15
IV	0,10	0,10

- per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, ad eccezione delle aree adibite a pubblico parcheggio, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	tariffa
I	1,45
II	1,45
III	1,08
IV	0,72

- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa giornaliera è

Categoria	Tariffa
I	1,03
II	1,03
III	0,77
IV	0,52

- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche con appositi stand, manifestazioni culturali o sportive, la tariffa giornaliera è pari a

Categoria	tariffa
I	0,41
II	0,41
III	0,31
IV	0,21

Fasce orarie

Categoria	08 - 14	14 in poi
I	0,21	0,21
II	0,21	0,21
III	0,15	0,15
IV	0,10	0,10

ALLEGATO "B"

Coefficiente moltiplicatore attribuito all'attività connessa all'occupazione.
(art.30)

Tipologia di Occupazione	I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria
1) Alberghi e simili	1,30	1,20	1,10	1,00
2) Ristoranti e simili	1,35	1,25	1,15	1,00
3) Bar, gelaterie e pastic.	1,35	1,25	1,15	1,00
4) Commercio su aree pubb.	1,30	1,20	1,10	1,00
5) Aree di mercato	1,50	1,50	1,50	1,50
6) Impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia	1,00* 2,00	1,00* 2,00	1,00	1,00

* il coefficiente di 1,00 è relativo al periodo ottobre-aprile di ciascun anno. Nel periodo maggio-settembre invece, deve intendersi in vigore l'ulteriore coefficiente sotto riportato (2,00).

ALLEGATO "C"

Classificazione per categorie del territorio comunale

Prima categoria

Centro storico: da Piazza Duomo a Piazza dello Spirito Santo comprese le due parallele del Corso principale.

(a titolo esemplificativo)

Piazza Duomo
Piazza dei Dogi
Piazza dello Spirito Santo
Largo Augustariccio F.
Largo S. Maria Maggiore
Largo Duchi Piccolomini
Salita Fra Gerardo Sasso
Supportico Rua
Supportico S. Andrea
Via Campo Castriota
Via Ercolano Marini
Via Francesco Maria Pansa
Via Lorenzo d'Amalfi
Via Mansone I Duca
Via Mastalo II Duca
Via Matteo Camera
Via Ruggiero II
Via Pietro Capuano
Via Marino Sebaste
Via dei Prefetturi
Vico Molinello
Vico dei Pastai

Seconda categoria

Zona litoranea costiera e centro storico da Piazza dello Spirito Santo (esclusa) fino all'Arco della Faenza:

(a titolo esemplificativo)

Corso delle Repubbliche Marinare
Largo Scario
Largo P. Scoppetta
Largo della Zecca
Lungomare dei Cavalieri
Piazza Municipio
Piazzale dei Protontini

Salita dei Patroni
Via Annunziatella
Via Cardinale Marino del Giudice
Via Salvatore Quasimodo
Via Sopramuro
Via Mauro Comite
Via Pantaleone Comite
Via San Simone
Via Truglio
Viale delle Regioni

Terza categoria

Dall'Arco della Faenza (escluso) a via Delle Cartiere:
(a titolo esemplificativo)

Via Casamare
Via Madonna del Rosario
Via San Basilio
Salita Leone Comite Orso
Salita per Pontone
Salita Resinola
Via Fontanelle
Via Grade Lunghe
Via dei Monti
Via Paradiso
Via Bosco Grande

Quarta categoria

Frazioni: inizio dal bivio Positano - Agerola
Lone
Pastena
Vettica
Pogerola
Tovere